

Pubblicato il 18/10/2017

N. 05442/2017 REG.PROV.CAU.

N. 08819/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8819 del 2017, proposto da:

Airbnb Ireland Unlimited Company e **Airbnb** Payments Uk Limited, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Marcello Clarich, Angelo Raffaele Cassano, Sabrina Borocci, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Renting Services Group Srls, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio *ex lege* in Roma presso la segreteria del Tar Lazio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio 2017, pubblicato

in pari data sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate, recante “*Disposizioni di attuazione dell' articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze e di Renting Services Group Srls;

Vista la domanda di sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l' art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che le numerose questioni oggetto del presente giudizio, attesa la loro complessità e rilevanza, necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito;

Rilevato in particolare che in tale sede sarà esaminata la questione relativa alla nomina del responsabile fiscale, posto che le decisioni della Corte di giustizia UE (Commissione c / Belgio, 5 luglio 2007, nella causa C- 522/04 e Commissione c/Spagna, 11 dicembre 2014 nella causa C- 678/2011) evocate in gravame non appaiono *sic et simpliciter* sovrapponibili alla fattispecie in esame, riguardando tra l' altro fattispecie relative al settore assicurativo;

Ritenuto, comunque, – nei limiti della delibazione propria della fase cautelare – che:

i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali;

per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell' azienda, considerato il suo volume d' affari in Italia, come indicato in ricorso;

le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione.

Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo restando che l'amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l'opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della complessità e novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge la suindicata istanza cautelare

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

•

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Guida al sito](#)
[Mappa del sito](#)
[Accessibilità](#)
[Regole di accesso](#)

[Informativa privacy](#)
[Condizioni di utilizzo](#)